



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27/03/2025

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** seduta **PUBBLICA** di **PRIMA convocazione** il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente
CATTANI ANDREA	Presente
DE GOBBI ANTONIO	Presente
BRUNELLI MASSIMO	Presente
ZILIO THOMAS	Presente
VICENTINI VANIA	Presente
VISAN GABRIELA ALEXANDRA	Presente
DALL'OCA FABRIZIO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
LUPARELLI GIANLUCA	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
PICCOLI IRENE	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
GIORDANO DANILO	Presente
CASANDRINI GIACOMO	Presente
BUSATO MARCO	Presente

Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Parolini Andrea)

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

BENINI FRANCA	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Assente

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE VOTANO ELEONORA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **VICENTINI VANIA** – nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP), in vigore dal 23/9/2016, il quale detta, fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti, in particolare con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;

- lo stesso decreto, all'articolo 2 stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

DATO ATTO che l'art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltreché in caso di particolari vincoli contrattuali;

DATO ATTO che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti sono intervenute con la deliberazione n. 11 del 20/06/2019 sulla definizione di "società a controllo pubblico", chiarendo che rientrano in tale categoria anche le società partecipate da più Amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell'assemblea ordinaria dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile;

PRESO ATTO che la normativa vigente, nello specifico l'art. 19 comma 5, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25, ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

CONSIDERATO che l'articolo 19 del Testo unico D.Lgs. n. 175/2016 prevede al comma 6 che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *"ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello"*;

PRESO ATTO che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che le *"società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

ATTESO che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, disciplina le modalità dei controlli sulle società partecipate non quotate. In particolare, il comma 2 prevede che *"[...] l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica."*;

RICORDATO che l'articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente disciplinati dagli statuti sociali, dai contratti di servizio e, ove presenti, dai relativi disciplinari o capitolati di servizio, comunque denominati, ai quali si fa riferimento;

DATO ATTO che, nel rispetto a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016, sono con il presente provvedimento indicati obiettivi generali e specifici di gestione, ulteriori ed integrativi rispetto a quanto disciplinato dai contratti di servizio;

RILEVATO, altresì, che le misure di razionalizzazione previste dalla ricognizione delle partecipazioni

societarie dirette e indirette, adottato nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, integrano, con riferimento a ciascuna società, gli obiettivi specifici approvati con il presente atto;

DATO ATTO che il Comune di Valeggio non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C;

TENUTO CONTO della definizione di controllo pubblico contenuta nell'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e nella deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19;

PRESO ATTO che, ai sensi dei sopra richiamati orientamenti interpretativi, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Valeggio sul Mincio i seguenti soggetti partecipati:

- AGS S.P.A. (controllo analogo per effetto di norme statutarie);
- Morenica S.R.L. (controllo congiunto per effetto di norme statutarie);
- SO.LO.RI. S.P.A. (controllo analogo), per la quale con deliberazione C.C. n. 35 del 27/11/2024 è stata decisa la dismissione della quota di partecipazione, mediante alienazione della stessa;

RILEVATO che, non trattandosi di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del C.C, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Valeggio sul Mincio con il presente provvedimento, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, costituiscano direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari e si applichino nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee dei soci;

RITENUTO di fornire alle società partecipate i seguenti indirizzi generali ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

- Obiettivi generali.

La società impronta la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. È obiettivo della società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, è tenuta a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio. La società assume come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. Ricorre all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri, nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica. Le società è tenuta al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

- Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza - Rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconferibilità), nonché della delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017, che ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Obbligo di nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC. Le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

- Misure di trasparenza e accesso generalizzato.

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio alle nuove linee guida dell'ANAC cui le società sono tenute ad uniformarsi, per quanto di competenza. In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente/amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione"). In particolare, si richiama l'attenzione al rispetto dell'art. 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede in capo alle società a controllo pubblico l'obbligo di pubblicare gli incarichi di collaborazione, di consulenza o gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali e, per i due anni successivi alla loro cessazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi correlati ed il tipo di iter seguito per l'individuazione del contraente, con il numero dei partecipanti alla procedura e, da ultimo, al parere di trasparenza ANAC del 12 Febbraio 2025, nel quale vengono richiamati e confermati gli obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico, anche per quanto riguarda gli amministratori della società (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell'art. 14, comma 1bis, del citato decreto, per i quali la

società è pertanto tenuta a pubblicare all'interno della sezione "Società trasparente", tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione, oltre all'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, al curriculum, ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, agli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, ai dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti, alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali. Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, rimane l'obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013;

EVIDENZIATA, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 19 del TUSP, alla **definizione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento** e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate, nei limiti sopra evidenziati;

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le società controllate si debbano adoperare per garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

VALUTATO che, nell'ambito dell'aggregato "spese di funzionamento" debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, tra cui le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale e quelle per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro);

RITENUTO di indicare, alle sopra ricordate società controllate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento alle **spese di personale**, il generale principio del contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 25 del TUSP "le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" entro i termini previsti dalla normativa";

RITENUTO di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale:

- le società, nell'adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- per le società a controllo pubblico è fatto divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- i provvedimenti per definire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, devono rispettare i principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO, per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società in argomento, di:

- indirizzare le società a prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore;
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la

riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci;
- in sede di approvazione del bilancio gli amministratori delle società dovranno relazionare sugli esiti o sugli eventuali scostamenti e sulle manovre di contenimento operate;
- le società dovranno trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria all'ente per la predisposizione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 118/2011 all. 4/4 e art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, ad es. la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta Comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

OSSERVATO che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

ATTESO che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta un elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ai sensi dell'art. 6, c. 3, lettera b), D.Lgs. 175/2016;

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, debbano essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

VISTO l'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000;

Considerata l'urgenza di deliberare in merito;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione, al fine di trasmettere il provvedimento alle Società partecipate;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di definire, in ottemperanza all'art. 19, D.Lgs. n. 175/2016 e all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, alle seguenti società:

- AGS S.P.A. nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo analogo per effetto di norme statutarie;
- Morenica S.R.L., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie;
- SO.LO.RI. S.P.A., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo analogo;

2. Di dare atto che gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Valeggio sul Mincio con il presente provvedimento, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, costituiscano direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari e si applichino nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee dei soci, tenuto conto che non sussistono le condizioni di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del C.C.

3. Di indirizzare le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale eventuali provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti e i contratti di cui all'articolo 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, in ottemperanza all'art. 19, c. 7 dello stesso decreto.

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società elencate al punto 1).

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine della tempestiva trasmissione alle Società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2025.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

Esperita la votazione palese e per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI: N. 16

VOTANTI: N. 10

FAVOREVOLI: N. 10

ASTENUTI: N. 6 (Bertuzzi, Piccoli, Foglia, Giordano, Casandrini, Busato)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente oggetto **“SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2025”**, sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VICENTINI VANIA

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA